



Comune di Sant'Onofrio

Provincia di Vibo Valentia

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Anno 2012

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 16.03.2012)

INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	4
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	4
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	4
Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli _____	4
Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali _____	5
Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili _____	5
Art. 7 – Detrazioni dell’ imposta e assimilazioni _____	5
Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare _____	6
Art. 9- Disciplina delle pertinenze _____	6
Art.10 - Attività di accertamento e controllo ed interessi moratori _____	6
Art. 11 – Sanzioni _____	7
Art. 12- Rimborsi e compensazione _____	7
Art. 13 - Incentivi per l'attività di controllo _____	7
Art. 14 - Versamenti minimi _____	7
Art. 15 - Differimento dei versamenti _____	8
Art. 16 – Riscossione coattiva _____	8
Art. 17 – Funzionario Responsabile _____	8
Art. 18 - Disposizioni in materia di autotutela _____	8
Art. 19 - Disposizioni finali e transitorie _____	8
Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento _____	8

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
3. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l' anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l' anno in corso.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la

finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7 – Detrazioni dell'imposta e assimilazioni.

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, oltre alle ulteriori detrazioni previste dalla normativa vigente, si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione per abitazione principale pari all'importo minimo previsto dalla legge. In tutti i casi l'importo delle detrazioni è rapportato al numero di mesi, calcolato secondo le norme previste dal d.lgs. n. 504/1992, per i quali sussiste il diritto alle detrazioni stesse, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota (percentuale di possesso) per la quale la destinazione medesima si verifica. **Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.**
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.
3. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
4. **Non è più assimilabile all'abitazione principale, la fattispecie della casa concessa in uso gratuito a parenti. L'unica assimilazione ammissibile è quella prevista nell'art. 2 del**

presente regolamento.

5. Il D.L. 201/2011 ha disposto l' abrogazione della norma di cui all' art. 59,c.3 lett. H) del decreto n. 446/1997, che consentiva all' ente di disciplinare in via regolamentare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, **pertanto non è più applicabile la riduzione del 50% dell' imposta sui fabbricati inagibili o inabitabili.**

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
2. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 9 – Disciplina delle pertinenze.

1. Ai fini dell' applicazione del presente regolamento sono considerati pertinenze, ancorchè distintamente iscritti in catasto nelle categorie C/2, C/6, C/7, gli immobili definiti dall' art. 817 del codice civile, **nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, purchè il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell' immobile principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l' immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo.. Agli effetti dell' applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 1 esse si considerano parti integranti dell' abitazione principale.

Art. 10 – Attività di accertamento e controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l' importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell' imposta ancora dovuta, dei relativi interessi calcolati in misura pari al tasso di interesse legale, e della sanzione di cui al successivo **art. 11.**
3. L' avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l' imposizione.
4. Non si fa luogo ad avviso di accertamento qualora la somma relativa sia inferiore ad € 12,00.
5. Ai fini dell' esercizio dell' attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
6. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, senza alcuna maggiorazione, [Nota: *la misura della maggiorazione, può essere fissata nella misura massima di tre punti percentuali*

di differenza rispetto al tasso legale, ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge n. 296/2006]. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11 – Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate dal Funzionario Responsabile nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. In particolare egli si atterrà al disposto degli articoli da 4 a 7 del D. lgs. N. 472/97 e dell' art. 14 del D.lgs. n. 473/1997.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. Sull' ammontare dell' imposta non versata è applicata una sanzione pari al trenta per cento.
4. Alla sanzione amministrativa di cui al comma 3 non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli articoli 16 comma 3, e 17, comma 2, del d.lgs. 472/1997 né quella prevista dall' art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 504/1992. In osservanza dell' art. 6 comma 2 della L.212/2000 (Statuto del Contribuente), l' istituto del ravvedimento operoso potrà essere applicato anche in presenza di una comunicazione informatica al contribuente sull' esistenza di una violazione, mentre l' obbligo di informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.
5. L' esimente per le violazioni meramente formali prevista dall' art. 10 comma 3 della l. 212/2000 si intende applicabile solo per violazioni che non siano di ostacolo all' attività di controllo dell' Ente.

Art. 12 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l' imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell' eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell' istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell' istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria, oltre che per versamenti dovuti in autoliquidazione, anche per versamenti dovuti a seguito dell' emissione di avvisi di accertamenti bonari, fatti salvi gli importi già trasferiti all' Erario, in base a quanto disposto dall' art. 13 del D.L. 201/2011. La compensazione non è consentita per gli importi già iscritti a ruolo.

Art. 13 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell' imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 14 - Versamenti minimi

1. L' imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all' imposta complessivamente dovuta per l' anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 15 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 16 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 .

Art. 17 – Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell' imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, unitamente al responsabile del procedimento, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 18 – Disposizioni in materia di autotutela.

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato, o comunque non appellata, sfavorevole al contribuente, il funzionario responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell' atto o dell' imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente prodotta non oltre i termini di decadenza, in caso di errore materiale commesso dall' ufficio che non ha tenuto conto di eventuali denunce, comunicazioni e quant' altro acquisite al protocollo generale dell' Ente prima dell' emissione degli avvisi di accertamento e/o dei ruoli coattivi.
2. Il funzionario può procedere, esclusivamente su domanda dell' interessato.

Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito internet del comune, in osservanza dell' art. 5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).